



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 4/16/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “LA 8”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 E NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” ed in particolare l’art. 20;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012 ed, in particolare, l’art. 8;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con provvedimento n. 171/15/CSP dell’8 ottobre 2015 l’Autorità ha ordinato alla società LA 9 S.p.A. di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (mille-trentadue/00), per la violazione della disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e della disposizione di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dall’emittente “LA 8” in data 13, 20, 22, 24, 29, e 31 dicembre 2014, nonché in data 3, 4, 9 e 17 gennaio 2015.

L’Associazione Italiana Radio Telecinespettatori (AIART), sede provinciale di Torino, ha inviato, con nota pervenuta all’Autorità il 15 aprile 2015 (prot. n. 0037567) e con nota prot. n. 0007751 del 17 aprile 2015, indirizzata al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) del Veneto, n. 11 segnalazioni riguardanti presunte violazioni alle disposizioni inerenti il divieto di trasmissione di scene pornografiche da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale “LA 8” della società LA 9 S.p.A. per i programmi trasmessi in data 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, e 25 marzo 2015, nonché in data 2 aprile 2015 in fascia oraria notturna.

Il CORECOM del Veneto, ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza ad esso delegata dall’Autorità in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. 0007819 del 20 aprile 2015 e successiva nota di sollecito prot. n. 0009168 del 7 maggio 2015, ha chiesto alla società LA 9 S.p.A. l’invio delle registrazioni dei programmi segnalati dall’AIART.

Il suddetto CORECOM, con nota prot. n. 0010592 del 29 maggio 2015, ad esito dell’attività svolta nei confronti dell’emittente “LA 8” ha comunicato all’Autorità di aver ricevuto da parte della società LA 9 S.p.A., a seguito delle richieste effettuate, un supporto DVD denominato “*copia notturno LA 8 11.5.2015*” che risulta contenere la registrazione di un unico programma priva delle indicazioni relative alla data ed ora di messa in onda nonché del logo dell’emittente. Con la medesima nota, detto CORECOM ha segnalato all’Autorità l’opportunità di attivare la collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza per il recupero delle registrazioni dei programmi segnalati, stante l’impossibilità di acquisire gli stessi direttamente dall’emittente, peraltro ancora una volta sollecitata ad effettuare la

trasmissione del materiale richiesto con nota CORECOM prot. n. 10260 del 26 maggio 2015, rimasta priva di riscontro.

Il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0097850/15 del 30 luglio 2015, pervenuta all'Autorità in data 31 luglio 2015 (prot. n. 0060922) - in merito alla richiesta avanzata dalla Direzione contenuti audiovisivi con nota prot. n. 0048590 del 9 giugno 2015 per l'acquisizione della registrazione delle trasmissioni mandate in onda da "LA 8" nei giorni ed ore indicate nelle citate segnalazioni dell'AIART - ha comunicato di aver chiesto, in data 2 luglio 2015, alla società LA 9 S.p.A., tenuto conto dei termini in cui vige l'obbligo della conservazione delle registrazioni (tre mesi dalla data di messa in onda), di consegnare unicamente la registrazione su supporto digitale delle trasmissioni diffuse in data 2 aprile 2015 e che l'emittente, pur aderendo all'invito, ha dichiarato di non trovarsi in grado di fornirla per motivi tecnici dovuti all'avaria dell'*hard disk* dell'apparecchiatura, al momento in corso di riparazione.

Con atto n. CONT./29/15/DCA/N°PROC2645/FB-MZ dell'11 settembre 2015, notificato in pari data alla società LA 9 S.p.A., la Direzione contenuti audiovisivi ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata od irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dall'emittente in data 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 25 marzo 2015 ed in data 2 aprile 2015.

2. Deduzioni della società

La società LA 9 S.p.A., con nota prot. 0071802 del 14 ottobre 2015, ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- la contestazione si riferisce al fatto che nel corso di un accesso della Guardia di Finanza eseguito in data 2 luglio 2015 e finalizzato ad acquisire le registrazioni di taluni programmi andati in onda alcuni mesi prima, le stesse non sono risultate reperibili presso la sede della società;
- ad eccezione dei programmi andati in onda in data 2 aprile 2015, la richiesta di acquisizione delle registrazioni è stata formulata tramite la Guardia di Finanza soltanto in data 2 luglio 2015 e quindi oltre il termine di tre mesi in cui vige l'obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda;
- la mancata consegna delle registrazioni delle trasmissioni andate in onda il 2 aprile 2015 è stata determinata da causa di forza maggiore dovuta ad una avaria dell'*hard disk*, cui la società, per assenza temporanea del dipendente addetto che si era appena licenziato, non ha potuto porre rimedio tempestivamente, bensì soltanto alcuni giorni dopo.

3. Valutazioni dell'Autorità

Come può facilmente rilevarsi dall'atto n. 29/15/DCA/N°PROC2645/FB-MZ, la contestazione non si riferisce unicamente ai fatti rilevati dalla Guardia di Finanza nel corso dell'accesso eseguito in data 2 luglio 2015 presso l'emittente, bensì origina anche

dal parziale o mancato riscontro alle ripetute richieste formulate nel prescritto termine di tre mesi dal CORECOM del Veneto, con la nota prot. n. 0007819 del 20 aprile 2015, con la nota prot. n. 0009168 del 7 maggio 2015 e con la nota prot. n. 10260 del 26 maggio 2015 finalizzate ad acquisire la registrazione dei programmi segnalati dall'AIART per le previste verifiche sul rispetto della disciplina in materia di programmazione radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità.

La circostanza addotta dall'emittente per la quale la perdita della registrazione dei programmi emessi sarebbe stata determinata da una avaria dell'*hard disk*, dovuta alla temporanea assenza del dipendente addetto, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando comunque sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

CONSIDERATO che la società LA 9 S.p.A. ha fornito al CORECOM del Veneto un supporto DVD denominato "*copia notturno LA 8 11.5.2015*" che risulta contenere la registrazione di un unico programma, priva delle indicazioni relative alla data ed ora di messa in onda, mentre non è stata in grado di fornire la richiesta registrazione dei programmi trasmessi dall'emittente "*LA 8*" in data 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 25 marzo 2015 ed in data 2 aprile 2015, negli orari segnalati dall'AIART, muniti delle informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione necessarie per la verifica del rispetto della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS i titolari di un'autorizzazione all'esercizio di attività radiotelevisiva sono tenuti a conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi e che la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT.29/15/DCA/N°PROC2645/FB-MZ dell'11 settembre 2015 in merito alla violazione da parte della società LA 9 S.p.A. degli artt. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata od irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dall'emittente in data 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 25 marzo 2015 ed in data 2 aprile 2015;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.164,60 (cinquemilacentosessantaquattro/60), ai sensi degli artt. 51, comma 1, *lett. d*), 51, comma 2, *lett. b*), e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che nel caso di specie il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi non ha consentito agli organi preposti l'esercizio dei poteri di controllo sulle trasmissioni segnalate dall'AIART ai fini delle previste verifiche sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società LA 9 S.p.A. ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si osserva che la rilevata assenza della registrazione delle trasmissioni diffuse dall'emittente "LA 8", pur se riferibile a molteplici segnalazioni relative alle trasmissioni andate in onda in data 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 25 marzo 2015 ed in data 2 aprile 2015, è attribuibile ad un unico e ben individuato comportamento omissivo (mancata conservazione della registrazione dei programmi) tenuto dalla società LA 9 S.p.A. nell'ambito di un'unica sequenza temporale (dal 2 marzo al 2 aprile 2015), non rilevandosi in tal modo i presupposti per l'applicazione dell'istituto del cumulo delle sanzioni.

C. Personalità dell'agente

Nel prendere atto della dichiarazione dell'emittente, secondo la quale la stessa non è stata in grado di fornire al CORECOM le registrazioni dei programmi emessi per una avaria dell'*hard disk* dovuta a causa di forza maggiore, si valuta da un lato che alla società LA 9 S.p.A. è stata già irrogata una sanzione amministrativa per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dall'emittente "LA 8" in data 13, 20, 22, 24, 29, e 31 dicembre 2014, nonché in data 3, 4, 9 e 17 gennaio 2015 (provvedimento AGCOM n. 171/15/CSP dell'8 ottobre 2015) e dall'altro che nel corso degli accertamenti istruttori condotti successivamente nei suoi confronti, la stessa ha regolarmente adempiuto alle richieste degli organi di controllo fornendo copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dimostrando di aver provveduto, sebbene tardivamente, alla riparazione dell'apparecchiatura.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della consistente perdita di esercizio riscontrata nel bilancio della società LA 9 S.p.A. relativo all'anno 2014, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "LA 8", con sede legale in Padova, via Venezia, n. 57, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e della disposizione di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 4/16/CSP*" ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 4/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci